

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PADRE CARLO CRESPI - ETS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE PADRE CARLO CRESPI" di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano - Corso Italia, 43. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Legnano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della città di Legnano ma altresì a livello regionale e nazionale, coinvolgendo Italia ed Ecuador nelle iniziative infra meglio precisate.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE PADRE CARLO CRESPI - ETS" oppure "ASSOCIAZIONE PADRE CARLO CRESPI - Ente del Terzo Settore".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione ha per oggetto principale l'attività di cooperazione in favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, ispirandosi ai principi della Chiesa Cattolica e alle iniziative intraprese dalla Società di San Francesco di Sales (Salesiani) dell'Ecuador e in particolare dell'Ispettorato di Cuenca, con l'obiettivo di diffondere una mentalità aperta e disponibile verso altri popoli e altre culture, nonché di contribuire alla crescita umana e spirituale di ogni individuo, al di là di ogni differenza di razza, cultura, religione, condizione sociale e capacità personale.
2. L'Associazione opera, prevalentemente, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e della formazione, a favore di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, nonché dei componenti di collettività estere, attraverso l'erogazione di aiuti umanitari.
3. Nella sua azione l'Associazione, trova la propria ispirazione e il proprio riferimento nel Servo di Dio Padre Carlo Crespi, originario di Legnano, sacerdote missionario, che nel 1923 partì per l'Ecuador e per quasi 60 anni si spese per l'elevazione umana, sociale e spirituale di quelle popolazioni, in particolare dei poveri, ed è morto a Cuenca il 30 aprile 1982. Pertanto, scopo dell'Associazione è anche quello di diffondere la conoscenza della personalità di Padre Carlo Crespi e delle molteplici opere sociali, educative, scientifiche e culturali da lui realizzate in Ecuador. Tale divulgazione si svolgerà in ambito cittadino, regionale e nazionale e coinvolgerà Italia ed Ecuador in reciproca collaborazione.
4. Essa opera nel settore della beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) la promozione e realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo basati sull'erogazione di aiuti alimentari e sanitari a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo, dell'Ecuador;
 - b) la promozione di forme di raccolta fondi, finalizzate all'"adozione a distanza", per garantire ai bambini e ragazzi bisognosi nei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo in Ecuador, l'accesso ad ogni grado di istruzione scolastica ed al mercato del lavoro;
 - c) l'attività di favorire la promozione sociale delle famiglie indigenti dei paesi in via di sviluppo e, in particolar modo, dell'Ecuador, attraverso l'erogazione a questi soggetti di somme provenienti sia dalla propria gestione patrimoniale, sia da donazioni appositamente raccolte;
 - d) la promozione e lo sviluppo di maggior consapevolezza da parte dell'opinione pubblica circa i bisogni e le condizioni delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di dibattiti, studi, convegni, conferenze, da svolgersi in via connessa, quali attività strumentali;
 - e) la collaborazione con l'Ispettorato Salesiano dell'Ecuador e con il Politecnico Salesiano di Cuenca, nel perseguimento delle finalità di cui sopra e, in generale, con strutture associative, istituzioni e enti che perseguano finalità analoghe in Ecuador o in paesi in via di sviluppo in cui l'Associazione dovesse operare.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Associazioni private ai sensi delle norme vigenti in materia e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Possono far parte dell'Associazione:

a) coloro che, previa domanda scritta, siano ammessi da parte del Consiglio Direttivo con apposita deliberazione, e condividano il credo e gli scopi, le finalità istituzionali e vogliano collaborare per il loro raggiungimento;

b) le persone fisiche e giuridiche, che previa domanda scritta, siano ammessi con voto unanime del Consiglio per aver contribuito in altro modo al raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

È fatta sempre salva la possibilità dell'aspirante socio, di impugnare la deliberazione di rigetto, di fronte all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) essere eletti alle cariche sociali;

d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili né creano diritti di partecipazione.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario;

b) mancato pagamento della quota associativa per almeno due esercizi;

c) reiterate assenze alle assemblee sociali;

d) morte dell'associato.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari, delle deliberazioni degli organi sociali oppure per gravi motivi morali e disciplinari.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV - Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (se nominato);

e) Il Tesoriere;

f) L'organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore oppure se nominato dall'assemblea;

g) L'organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore oppure se nominato dall'assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche associative sono gratuite. È comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione, da chi ne abbia avuto autorizzazione da parte del Presidente o del Segretario, e solo dietro presentazione di regolari distinte di spesa.

4. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative e in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti e comunque con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

Art. 13 - L'Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. È esclusa la possibilità per gli associati di esprimere il voto in assemblea per corrispondenza; è ammessa la possibilità di conferire un'unica delega solo ad altro associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nello stesso momento, verranno nominati uno o più liquidatori.

Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento



della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. La prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'elezione da parte dell'assemblea è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente indicativamente ogni trimestre e comunque ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, a mezzo lettera o fax dal Presidente, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente almeno la metà dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, da chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito mediante nuova nomina da parte dell'Assemblea ordinaria convocata entro 30 (trenta) giorni dall'evento suddetto. Il nuovo Consigliere scadrà contemporaneamente con quelli eletti.

10. Il Consiglio Direttivo decade di diritto e occorre convocare immediatamente l'assemblea per nuove elezioni, qualora venga a mancare più della metà dei consiglieri originariamente eletti.

11. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo scaduto restano comunque in carica fino a quando non siano stati eletti i loro successori.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione che non sia stabilita dallo statuto o dalla Legge. In particolare, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Provvedere all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- b) Deliberare sull'ammissione a socio della persona che ha presentato domanda scritta;
- c) Eleggere fra i propri membri a maggioranza semplice il presidente, il vicepresidente e il tesoriere dell'associazione;
- d) Determinare l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i metodi e i termini per il suo versamento;
- e) Predisporre il progetto di bilancio preventivo e di programmazione annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e la relazione dell'attività svolta dall'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) Ratificare gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza, assunti in via d'urgenza dal presidente;
- g) Deliberare l'adesione ad organismi ed in genere, sulle iniziative mirate all'attuazione degli scopi e delle attività dell'associazione;
- h) Accertare a maggioranza semplice la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;

- i) Deliberare a maggioranza assoluta l'esclusione del socio censurabile per gravi motivi morali e disciplinari;
- j) Deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente, o l'attribuzione di incarichi professionali, stabilendone la retribuzione per le varie attività;
- k) Può delegare persone all'uopo indicate, alla gestione di somme di denaro preventivamente prestabilite dallo stesso;
- l) Deliberare l'acquisizione di dotazioni strumentali utili alle varie attività.
- m) Redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- n) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- o) Deliberare la convocazione dell'assemblea;
- p) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- q) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, impartendo le necessarie direttive di carattere operativo e organizzativo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- e) Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla prima sua riunione utile.

Art. 20 - il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o in caso di impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'Associazione.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, comma 2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere dell'Associazione:

- a) Cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predispone altresì le bozze dei bilanci;
- b) Esercita la funzione di cassiere dell'Associazione;
- c) Redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati i libri dei verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione;
- d) Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

Art. 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, che deve essere nominato quando ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore oppure se l'Assemblea dei Soci delibera per la nomina dell'organo, può essere monocratico oppure composto da 3 (tre) membri, eletti

dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati e almeno uno, in caso di organo collegiale, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, purché sia costituito interamente da revisori iscritti all'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione deve essere nominato quando ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore oppure se l'Assemblea dei Soci delibera per la nomina dell'organo. Può essere formato anche da un unico componente oppure da tre membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I componenti dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Nessun compenso è dovuto ai componenti del suddetto organo.

2. L'organo di revisione rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'associazione a spese del richiedente.

Titolo VI- Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione potrà destinare fondi ad altre entità che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio consuntivo

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'approvazione e depositato presso il Registro Unico del Terzo settore entro il 30 giugno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e potranno prenderne visione tutti coloro che ne abbiano motivato interesse.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 32 - Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio.

Art. 33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

